

INPS

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 30 NOV. 2017

Oggetto: Ricorso n. 751721175 del 03/05/2017 in materia di INQUADRAMENTO AZIENDA proposto da AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - CASACLIMA, matricola INPS: 1413329241, Cod. Fisc.: 02818150217

Direzione Provinciale INPS di: BOLZANO

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo al contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Premesso che la contestazione in esame scaturisce dal provvedimento del 20/01/2014 con il quale la Direzione Provinciale di Bolzano provvede all'inquadramento del neocostituito Ente "Agenzia per l'Energia Alto Adige - Casaclima", matr. 1413329241 nella Gestione previdenziale degli Enti Pubblici con decorrenza 01/01/2014, attribuendo ad esso il Codice Statistico Contributivo 20101 in relazione alla natura di Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della Legge provinciale di Bolzano nr. 15/2011, che, novellando l'articolo 30 della Legge provinciale nr. 15/2010, introduce l'art. 14-bis prevedendo la costituzione dell'"Agenzia per l'energia-Alto Adige - Casaclima", quale "Ente strumentale non economico della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della Giunta Provinciale", determinando, ai fini previdenziali ed assistenziali, l'iscrizione alla gestione CPDEL, all'INADEL, al credito e all'ENPDEP per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato per qualsiasi attività di lavoro;

Rilevato che la agenzia ricorrente si oppone al provvedimento del 20/01/2014 sostenendone l'illegittimità e chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento e l'inquadramento nel settore "terziario/servizi" come per la preesistente Agenzia Casaclima SRL unipersonale; in via subordinata, la facoltà di opzione dell'iscrizione previdenziale per i dipendenti dell'"Agenzia per l'Energia Alto Adige-Casaclima" e la possibilità di ricongiungere i contributi versati nelle diverse Gestioni INPS ed ex-INPDAP senza oneri aggiuntivi; infine, in via ulteriormente subordinata, la variazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti, conseguente alla variazione dell'inquadramento aziendale, non sia disposta retroattivamente, bensì solo dal momento in cui interviene la decisione sul ricorso presentato;

Vista la Legge provinciale di Bolzano n. 15/2010 sopra citata che, all'art. 14 bis, inserito dall'art. 30, c.1., della Legge provinciale di Bolzano n. 15/2011, ha istituito Agenzia per l'Energia Alto Adige - Casaclima dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, al comma 5 del medesimo articolo, ha disposto che la predetta agenzia subentri in tutti i rapporti giuridici in essere in capo all'Agenzia Casaclima s.r.l. compresi quelli relativi al personale;

Visto lo Statuto dell'"Agenzia per l'Energia Alto Adige - Casaclima" approvato con delibera della giunta provinciale n. 1629 del 21.10.2013;

Considerato che Agenzia per l'Energia Alto Adige - Casaclima svolge attività di promozione, coordinamento e realizzazione di interventi e progetti nei settori energetico della politica per l'innovazione e la sostenibilità ambientale mentre Agenzia Casaclima s.r.l. era invece inquadrata come "società a responsabilità limitata con un unico socio" e con oggetto sociale "servizi di valutazione e certificazione per edifici e prodotti, nonché di aziende e professionisti operanti nel settore dell'edilizia".

Considerato che l'Istituto, sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, ha chiarito con circolare n. 143/2010 che, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 479/1994, il criterio di ripartizione delle competenze tra Inps e Inpdap, fissato da norma primaria, "è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrano nella competenza dell'uno o dell'altro ente", rendendo indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale, nonché il connesso rapporto contributivo;

Tenuto conto che l'Istituto, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro, ha specificato con circolare n. 114/1999 come, ai fini dell'inquadramento previdenziale delle aziende speciali, ciò che rileva è la natura pubblica di detti organismi, "enti strumentali dell'ente locale", che svolgono un'attività comunque finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell'ente di appartenenza, con conseguente assoggettamento all'obbligo contributivo presso la gestione Inpdap;

Tenuto conto, altresì, che tale ricostruzione interpretativa, che ha fatto propendere per l'esclusione dell'assicurazione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei lavoratori delle aziende speciali di cui al T.U.E.L., è, altresì, coerente con il dato normativo ancora vigente (art. 5 dell'Ordinamento allegato al R.D.L. n. 680/1938) che radica la competenza previdenziale IVS del medesimo personale presso la gestione pubblica;

Tenuto conto che l'Istituto con circolare n. 60 del 16 marzo 2017 recante "Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232", ha dato indicazioni riguardo alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

Tenuto conto, infine, che gli effetti del nuovo inquadramento aziendale nella Gestione pubblica non possono essere sospesi fino alla decisione del ricorso presentato, in quanto dal punto di vista tecnico-procedurale ciò sarebbe possibile unicamente tramite un nuovo inquadramento dell' Agenzia nella gestione privata;

Preso atto che la ricorrente non ha proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE
- CASACLIMA.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale